PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 82 DEL 20/01/2020

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI AL RITIRO DALLE UTENZE ESCLUSIVAMENTE DOMESTICHE DEI RIFIUTI CON CODICE CER 200301 "RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI" E CODICE CER 200303 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE" NON CONTEMPLATI NEL PUNTO 4.2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 08/04/2008 E S.M.I.
DITTA: SORARIS S.P.A. - SEDE LEGALE: VIA GALVANI, 30/32 – COMUNE DI SANDRIGO.
STABILIMENTO: VIA RETRONE, N. 55 – COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'attività dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato è stata definita dall'articolo 183 comma 1 lettera cc) (oggi lettera mm) del D.Lgs 152/2006, la cui attuazione è stata data dal D.Lgs n. 4/2008 che determina i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta e li definisce come "*area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento*".

Visti:

- il Decreto del il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 08/04/2008 avente per oggetto: **"**Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche", modificato dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13/04/2009, in particolar modo l'art. 2 comma 1, che recita: "*La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia*";
- la DGRV n. 3043 del 20.10.2009, ad oggetto: "Nuove disposizioni regionali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, in recepimento della nuova disciplina introdotta con il D.M. 13 maggio 2009 che modifica il D.M. 8 aprile 2008";
- le linee guida elaborate dalla Provincia di Vicenza del 07/10/2010 prot. n. 897/AMB "Chiarimenti in merito alla gestione dei centri di raccolta comunali ed intercomunali presenti in provincia di Vicenza alla luce delle disposizioni normative nazionali e delle indicazioni regionali".

Tenuto conto che la medesima DGRV prevede che i Comuni "hanno facoltà di chiedere alla Provincia l'autorizzazione a ritirare dalle utenze esclusivamente domestiche le tipologie di rifiuto urbano i cui codici CER di riferimento non sono contemplati nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009".

Preso atto che in data 31/10/2019, prot. n. 57062, è pervenuta la domanda della società Soraris S.p.A. in qualità di gestore del Centro di Raccolta rifiuti in oggetto di raccolta dei rifiuti con codice CER 200301 “rifiuti urbani non differenziati” limitatamente a quelli abbandonati su strade e aree pubbliche, vuotatura dei cestini e/o derivanti dalla pulizia delle medesime, e gli ausili da incontinenza e codice CER 200303 “Residui della pulizia stradale”.

Tenuto conto che nella medesima comunicazione viene indicato che i tempi di permanenza della tipologia dei rifiuti oggetto del presente provvedimento è inferiore alle 72 ore.

Preso atto della comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione in relazione ai rifiuti extra DM 08/04/2008 e s.m.i. del 31/12/2019 prot. n. 67759 e che entro i termini indicati non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento.

Tenuto conto della comunicazione da parte della società Soraris S.p.A. del nominativo del tecnico responsabile, pervenuta in data 13/01/2020 prot. n. 1192.

Dato atto che, come risulta dalla documentazione trasmessa dal comune di Altavilla Vicentina in data 22/10/2019, prot. n. 55376, il nuovo centro di raccolta dei rifiuti urbani è stato messo in esercizio a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 26/09/2019 con affidamento del servizio di gestione alla società Soraris S.p.A. Montecchio Precalcino.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dall’art. 26, comma 2 della Legge Regionale n. 3/2000 che è di giorni 90.

Visto il D.M. 08/04/2008 e s.m.i..

Vista la DGRV n. 3043 del 20/10/2009.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021.

DETERMINA

1. La società Soraris S.p.A. è autorizzata al ritiro, presso il centro di raccolta dei rifiuti urbani di via Retrone n. 55 in comune di Altavilla Vicentina, dalle utenze esclusivamente domestiche la seguente tipologia di rifiuti:

   Codice CER 20 03 01 “Rifiuti urbani non differenziati” limitatamente a quelli abbandonati su strade e aree pubbliche e/o derivanti dalla pulizia delle medesime e e dalla vuotatura dei cestini, conferiti dal Gestore del servizio e dagli ausili da incontinenza.

   Codice CER 20 03 03 “Residui della pulizia delle strade” effettuati dal Gestore del servizio nel territorio comunale.

2. I rifiuti dovranno essere depositati in contenitori a tenuta e coperti, come indicato nella domanda di autorizzazione, e avviati agli impianti di recupero/smaltimento al massimo entro 72 ore al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.
3. Il centro di raccolta comunale dovrà essere gestito secondo le disposizioni previste dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i. e dalla DGRV n. 3043 del 20/11/2009, e dalle future nuove disposizioni normative qualora emanate.
4. Le aree esterne soggette a dilavamento dovranno essere mantenute pulite e non devono essere soggette a dilavamento di rifiuti e/o sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente.

5. Alla scadenza dell’attuale contratto di Servizio dovrà essere presentato da parte del Gestore il nuovo contratto, ovvero, lo stesso dovrà comunicare la cessazione del servizio.
6. Il presente provvedimento ha **validità di 10 anni** a partire dalla data di emanazione.

INFORMA CHE

Dovranno essere mantenute attive le garanzie finanziarie previste dalla D.G.R. Veneto n° 3043 del 20/10/2009 da presentare al Comune di Altavilla Vicentina.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento viene inviato alla società Soraris S.p.A., al Sindaco pro tempore del Comune di Altavilla Vicentina, Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V. e all’ULSS n. 8 Berica.

Vicenza, 20/01/2020

Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Ingrid BIANCHI